

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MONCALIERI**

**ORDINANZA**

**R.G.779/12 Carrozzeria Salerno Antonio/Sara Assicurazioni**

Il Giudice di Pace, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti e i documenti di causa,

**RILEVATO**

- Che la convenuta ha eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010;
- Che parte attrice si è opposta a tale eccezione ritenendo il giudice adito competente ad espletare il tentativo di conciliazione;
- Che è stata sollevata, da parte del T.A.R. del Lazio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del Dlg. 28/2010 in relazione agli art. 24 e 77 della Costituzione e che la questione non è apparsa irrilevante o manifestamente infondata;
- Che la Corte Costituzionale ha fissato al 23 ottobre 2012 l'udienza pubblica;
- Che in attesa della decisione della Consulta questo Giudice ritiene che il giudizio non debba essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge, così come previsto dall'art. 25 della Costituzione.
- Che tale fondamentale principio rappresenta una garanzia per il cittadino, poiché tesa a garantirgli la certezza del giudice che dovrà decidere in base alle norme sulla giurisdizione, sulla competenza per territorio e sulla competenza per materia.
- Che al fine di salvaguardare la certezza del diritto, in questo clima di incertezze interpretative, visto l'art. 311 c.p.c. che dispone "*il procedimento dinanzi al Giudice di Pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre esposte disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica in quanto compatibili*" ed in virtù della sentenza n. 154 del



1997 della Corte Costituzionale che ha disposto " il legislatore, nel delineare il procedimento davanti al Giudice di Pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito, rispetto a quello ordinario, svolgentsi davanti al Tribunale; le disposizioni speciali contenute nel capo II del titolo III del libro II c.p.c. dimostrano che si sia voluto nettamente differenziare il procedimento davanti al Giudice di Pace, attribuendo ad esso una particolare connotazione, rappresentata della massima semplificazione delle norme". Respinge l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta.

P.Q.M

Fissa udienza ex art. 320 c.p.c per il tentativo di conciliazione al 4 luglio 2012  
ore 11.30

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Moncalieri, 7 giugno 2012



Il Giudice di Pace  
Avv. Rita Falco

Deposito in Cancelleria il

8 GIU 2012

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Rosa PETRONZI